



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:

dott. Giulio Cataldi

Presidente

dott.ssa Rosaria Morrone

Consigliere rel. ed est.

dott. Stefano Celentano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2880/2022

TRA

Parte_1 (C.F.-P.IVA *P.IVA_1*), con sede in Isola del Liri Via Napoli 211/A, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. *Parte_2*, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesca Gatta (C.F. n. *C.F._1*), presso il cui studio in Alatri via Circonvallazione 93, elettivamente domicilia;

APPELLANTE

E

Controparte_1 (**in sigla** *CP_2* (C.F.-P.IVA. n., *P.IVA_2*), con sede legale in Milano alla Piazza Bertarelli e sede Secondaria in Bonea (Bn) alla Via Campolongo, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. *CP_3* [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Pierpaolo Taddeo (C.F. n. *C.F._2*), presso il cui studio in Cervinara (Av) alla Via Macello n.10, elettivamente domicilia;

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1111/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 11.5.2022, notificata in data 19.5.2022

Conclusioni: come da verbale del 11.3.2026

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

A. Giudizio di primo grado

Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1522/2016, emesso dal Tribunale di Benevento in data 28.11.2016, era ingiunto alla **Parte_3** (d'ora in avanti, per brevità, anche solo **Parte_1** di pagare, in favore della [...] **Controparte_1** (in sigla **CP_2**, la somma di € 46.264,45, oltre interessi, per forniture di lastre in quarzo-resina e per contributo spese attività promozionale, come da contratti di acquisto e relative fatture indicate ed allegate al ricorso monitorio.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo la **Parte_1** proponeva opposizione con atto di citazione notificato alla **Co** in data 27.1.2017, nel quale deduceva che tra le parti era stato concluso un contratto di “concessione di vendita”, con efficacia dall'1.1.2013 al 31.12.2015, da qualificare non come contratto di vendita, ma come contratto di conto vendita, in forza del quale essa opponente, concessionaria e distributrice, non acquistava il materiale presso la **Co**, fornitrice, per se stessa, ma lo riceveva in consegna perché, quale concessionaria e distributrice di zona, era obbligata dalla **Co** a detenere nei magazzini un certo quantitativo, stabilito nel contratto, di materiale al fine di rivenderlo nel Lazio. La SIC, nonostante avesse in animo di non rinnovare il contratto alla scadenza del 31.12.2015, sollecitava la **Pt_1** [...] d acquistare/detenere in magazzino le lastre di Okite (nei mesi da ottobre a dicembre 2015) in previsione della nuova campagna commerciale del 2016 e l'opponente, in adempimento agli obblighi contrattuali, provvedeva a ricevere la merce anche per l'anno 2015/2016; la **Co** solo in data 7.1.2016 manifestava la volontà di non rinnovare il contratto e, a questo punto, l'opponente contestava la debenza delle somme di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, invocando la previsione di cui all'art. 14.1 del contratto (*“il prodotto resta di proprietà del Fornitore sino al saldo del pagamento di tutte le forniture, anche nell'ipotesi in cui sia stato trasformato e depositato presso i terzi e di tanto darà comunicazione ai propri clienti”*). In forza di tale articolo – deduceva l'opponente – il materiale fornito al concessionario rimaneva in proprietà della **Co** fino all'intervenuto pagamento e, comunque, la **Co** era tenuta a prelevare dai magazzini della **Pt_1**, avendo il contratto cessato di avere efficacia, come chiaramente dedotto dalla opponente, che aveva invitato la **Co** al ritiro del materiale e aveva proceduto a rifatturarlo nei confronti della stessa **Co**, nei confronti della quale aveva chiesto ed ottenuto dal giudice di pace di Sora ben sette

decreti ingiuntivi per la complessiva somma di € 32.746,00, poi opposti (i giudizi di opposizione risultano definiti in primo grado con sentenze – allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dall’opposta – che dichiarano l’incompetenza per territorio del giudice di adito in favore del foro convenzionale di Benevento, dichiarano la nullità dei decreti ingiuntivi opposti, con fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace di Benevento).

La **Pt_1**, poi, eccepiva che la domanda della **Co** rientrava nella previsione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 21.1. del contratto, in quanto si trattava non di una semplice controversia di pagamento del corrispettivo, ma di una controversia che involveva l’interpretazione e l’esecuzione del contratto.

Infine, l’opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; al rimborso delle spese sostenute per il promoter; al rimborso delle spese di deposito del materiale di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio; al risarcimento dei danni per violazione dell’immagine commerciale ed accaparramento della clientela.

Tanto dedotto, l’opponente concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c., di:

- in via pregiudiziale, dichiarare l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 21.1 del contratto di concessione di vendita e/o disporre la sospensione del giudizio fino alla definizione dei giudizi di opposizione pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Sora;

comunque, ed in ogni caso,

- in via principale, accogliere l’opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- in via riconvenzionale, senza alcuna rinuncia alle preliminari eccezioni sollevate, condannare l’opposta:

- a) ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche di ufficio e/o equitativamente, per mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda monitoria e per la sua evidente temerarietà e pretestuosità;

- b) al pagamento degli oneri di custodia e stoccaggio del materiale di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e fino al saldo, secondo le tariffe indicate nel contratto di concessione di vendita e/o secondo le tariffe commerciali vigenti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;

- c) al risarcimento dei danni per violazione della sua immagine, da liquidarsi anche di ufficio e/o equitativamente, sussistendo la mala fede o colpa grave dell'opposta nonché la violazione degli obblighi di cui all'art. 1375 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
- d) al pagamento delle provvigioni sul fatturato nel periodo 1.1.2016 al 31.12.2016 della zona Lazio, da liquidarsi anche di ufficio e/o equitativamente, oltre interessi e rivalutazione;
- e) in ogni caso, previo accertamento del credito della società opponente ed opposta, disporre la compensazione dei rispettivi crediti per concorrente quantità e condannare l'opposta al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione;
- f) condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ^{Co} [redacted], che contestava la fondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'opponente, di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

L'opposta deduceva, in particolare, che il contratto concluso con l'opponente, e posto a base del ricorso monitorio, denominato "contratto di concessione di vendita", era un contratto di vendita, e non di conto vendita, come prospettato dall'opponente, e gli obblighi relativi al budget e ai quantitativi minimi della merce da detenere in magazzino rientravano nelle ulteriori obbligazioni in capo al concessionario (che acquistava le lastre in quarzo resina per poi rivenderle nel territorio del Lazio), in virtù del ruolo assunto contrattualmente, ma non snaturavano il rapporto di compravendita; contestava anche l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 21.1. del contratto di concessione di vendita, dal cui ambito applicativo erano escluse espressamente le controversie relative al pagamento del corrispettivo, anche se azionate in via monitoria, e la controversia oggetto del giudizio aveva ad oggetto proprio il pagamento del corrispettivo.

Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c.; concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanzialmente nell'espletamento della prova testimoniale), decideva la causa con sentenza n. 1111/2022, depositata in data 11.5.2022, con la quale rigettava l'opposizione e tutte le domande spiegate dall'opponente, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il giudice di primo grado, con riferimento all'eccezione di operatività della clausola compromissoria, affermava che la contestuale proposizione, da parte dell'opponente, dell'eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 21.1 del contratto, e delle domande riconvenzionali non implicava la rinuncia alla prima, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione dell'esistenza di clausola compromissoria, essendo la fondatezza di tale ultima eccezione incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (cass. civ., 12684/2007). Tuttavia, l'eccezione di operatività della clausola compromissoria era infondata in relazione alla domanda monitoria della **Co**, in quanto detta domanda, avendo ad oggetto il pagamento del corrispettivo, esulava dall'ambito di operatività della predetta clausola, mentre la **Parte_1** da parte sua, non aveva portato alla cognizione del collegio arbitrale le sue domande riconvenzionali, che, quindi, andavano anch'esse esaminate nel merito.

Il Tribunale riteneva infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti argomentazioni:

- le richieste economiche della **Co** erano tutte documentalmente provate dagli ordini di acquisto, corredati delle condizioni generali di fornitura; la **Parte_4** non aveva eccepito nulla in merito a tale documentazione, non avendo disconosciuto né gli ordini di acquisto, né i quantitativi in essi indicati, ma aveva contestato solo la natura del rapporto;
- il contratto concluso tra le parti, denominato "contratto di concessione di vendita", era da qualificare come contratto di vendita, e non invece come contratto di conto vendita, come prospettato dall'opponente, ed in tal senso deponevano l'art. 1.1 del medesimo contratto, secondo cui il concessionario si obbliga all'acquisto ed alla successiva commercializzazione, in nome e per conto proprio, nel territorio assegnato del prodotto; nonché l'art. 15.6. che prevedeva per il concessionario l'obbligo di sostenere i costi dell'attività promozionale svolta dai promoter, con una previsione del tutto incompatibile con un contratto di conto vendita. Non deponeva in favore dell'interpretazione del contratto quale contratto di conto vendita l'art. 14, prevedendo esso solo una riserva di proprietà e non anche che vi fosse una mera consegna del prodotto al concessionario, con l'obbligo di quest'ultimo di custodirlo presso di sé. Il contratto, al contrario, prevedeva un'amplissima ed estesa collaborazione per la distribuzione del prodotto che avveniva per mezzo della **Parte_1** sia come rivenditore che come promotore della **Co**, e non consentiva di ritenere fondate le contestazioni

dell'opponente.

Del pari erano infondate le domande riconvenzionali dell'opponente; ed invero:

- ai sensi dell'art. 12 del contratto (che disponeva che il contratto aveva durata dall'1.1.2013 al 31.12.2015 e non era tacitamente rinnovabile; le parti, un anno prima della scadenza, su proposta di ciascuna delle due, si sarebbero incontrate al fine di valutare l'eventuale rinnovo contrattuale), non vi poteva essere nessuna aspettativa di durata del rapporto oltre il 31.12.2015, perché il rinnovo era rimesso al nuovo incontro della volontà delle parti, con conseguente rigetto di ogni istanza e/o domanda di danno di immagine da parte della ^{Co} [] ;
- la domanda di pagamento delle provvigioni era infondata perché, oltre a non esservi nessuna prova della quantificazione delle stesse, non vi era prova di uno specifico rapporto di agenzia, che avrebbe dovuto essere provato per iscritto; né la collaborazione tra le parti contrattuali dimostrava che vi era stata una pattuizione in tal senso;
- infine, non essendo state accolte le domande dell'opponente, non vi erano i presupposti per l'accoglimento della sua ulteriore domanda di condanna della ^{Co} [] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

B. Giudizio di appello

Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1111/2022, depositata in data 11.5.2022, notificata in data 19.5.2022, ha proposto tempestivamente appello la ^{Pt_1} [] ^{Parte_1} [] con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.6.2022 alla ^[...] [] ^{Controparte_1} [] al fine di chiedere di dichiarare nulla la sentenza impugnata; in ogni caso, di accogliere le conclusioni formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ^{Controparte_1} [] che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

All'udienza dell'11.3.2026 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

C. Esame dei motivi di appello

C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado perché il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 21.1 del contratto e,

comunque, per non aver accolto l'eccezione di operatività della predetta clausola.

L'appellante ha dedotto che l'eccezione di incompetenza del giudice adito in via monitoria era fondata, perché la controversia aveva ad oggetto la corretta esecuzione del contratto e, quindi, la materia del contendere doveva essere ricompresa in quella assoggettata alla clausola compromissoria. Pertanto, il primo giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza del giudice adito in via monitoria in favore degli arbitri, dichiarare la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi al arbitri, fissando un termine perentorio per la riassunzione del giudizio.

Il primo motivo di appello, in relazione ad entrambe le censure tra loro alternative, è infondato.

Ed invero, il vizio di omessa pronuncia non sussiste, atteso che il Tribunale nella sentenza impugnata si è pronunciato sull'eccezione di incompetenza del giudice in favore degli arbitri, rigettandola con la motivazione che la domanda monitoria della Co di pagamento del compenso era al di fuori dell'ambito di operatività della clausola arbitrale.

La statuizione di rigetto del primo giudice è corretta.

L'art. 21.2 del contratto concluso tra le parti, rubricato: *“foro competente e clausola compromissoria”*, dispone: *“Le eventuali controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che non si potessero risolvere in via bonaria saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri....Sono tuttavia di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria e sottratte quindi all'arbitrato le controversie relative al pagamento del corrispettivo, attivate anche mediante procedimento per decreto ingiuntivo, in relazione alle quali le parti stabiliscono che foro territoriale esclusivamente competente è il Tribunale di Benevento”*.

La clausola di cui all'art. 21.1. del contratto esclude chiaramente dal suo ambito di operatività le controversie tra le parti contrattuali aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo e la controversia oggetto del presente giudizio, originariamente proposta in via monitoria, ha proprio ad oggetto il pagamento del corrispettivo.

Non è dubitabile che detta controversia implichi la necessaria interpretazione ed esecuzione del contratto, ma tanto non basta ad attrarla nell'ambito di operatività della clausola compromissoria.

Ed invero, tutte le controversie, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto il pagamento del

corrispettivo, implicano necessariamente, in maniera più o meno evidente, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto da cui originano, per cui, al fine di interpretare la clausola contrattuale di cui all'art. 21.1., nella parte in cui esclude espressamente dalla competenza degli arbitri le controversie relative al pagamento del corrispettivo, in modo da non privarla di qualsiasi effetto, ai sensi dell'art. 1367 c.c., bisogna interpretare detta clausola nel senso che le controversie che hanno ad oggetto il pagamento del corrispettivo sono sempre sottratte alla competenze degli arbitri, anche quando implicino l'interpretazione e l'esecuzione del contratto.

C.2. Con il secondo motivo di appello, la *Parte_1* ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando quest'ultimo.

Tutto il motivo di appello si fonda sulla contestazione della qualificazione del contratto concluso tra parti, da parte del primo giudice, come contratto di vendita, ritenendo, invece, l'appellante che si tratti di contratto di conto vendita o estimatorio, ex art. 1556 c.c.

In particolare, l'appellante *Parte_1* ha dedotto che:

- essa acquistava i materiali per effetto di un contratto di “concessione di vendita” non per se stessa, ma perché, in quanto concessionaria e distributrice, era obbligata dalla *Co* a detenere nei magazzini un certo quantitativo di materiale al fine di mantenere il ruolo di distributrice nel Lazio;

- in forza dell'art. 14.1 del contratto, il materiale fornito ad essa, quale concessionario, rimaneva di proprietà del fornitore (*Co*), fino all'avvenuto pagamento; pertanto, poiché il contratto di concessione era cessato il 31.12.2015, il fornitore era tenuto a prelevare il materiale dal magazzino del concessionario, e a tanto la *Co* era stata invitata da essa appellante, senza successo.

L'appellante ha dedotto, ancora, che le fatture, se contestate, come nel caso di specie, non hanno valore probatorio e non possono, quindi, provare nessuna pretesa creditoria.

Infine, ha dedotto che la richiesta della *Co* del 50% del compenso del promotore *Pt_5* per l'attività di promozione da questi svolta nell'anno 2015 era infondata, anche perché il *Pt_5* era in cassa integrazione.

Il secondo motivo di appello è infondato e non riesce a travolgere la qualificazione del primo giudice del contratto concluso tra le parti in causa, denominato “contratto di concessione di vendita”, come contratto di vendita, piuttosto che contratto in conto vendita o estimatorio, ex art. 1556 c.c.

Ed invero, portano a qualificare il contratto concluso tra le parti come contratto di vendita e non di conto vendita i seguenti articoli:

-l'art. 1.1. del contratto, richiamato anche dal Tribunale nella sentenza impugnata, che, alla lettera *a*), dispone che il concessionario si obbliga, *“all’acquisito ed alla successiva commercializzazione, in nome e per conto proprio, nel territorio assegnato, delle lastre facenti parti della Linea Okite Collezioni, di seguito denominato prodotto...”*;

-l'art. 8.2., che, in modo ancora più chiaro, dispone che il *“concessionario agirà da imprenditore indipendente, acquistando i prodotti dal fornitore e vendendoli in nome e per conto proprio”*.

Gli articoli 1.1.e 8.2. chiariscono che si tratta di un contratto di vendita, e non in conto vendita, perché prevedono, in maniera inequivoca, che il concessionario, cioè la *Pt_1* [...] quale imprenditore indipendente, acquista, in nome e per conto proprio, il prodotto dal concessionario, cioè dalla *Co*, e successivamente lo rivende nel territorio assegnatogli, che, nel caso di specie, è la regione Lazio.

Depone nel senso della qualificazione del contratto in termini di contratto di vendita anche l'art. 15.6, che prevede che *“i costi lordi degli Account Commerciali (promoter), ivi comprese le spese vive (vitto, alloggio, mezzo di trasporto, ...) sostenute ed eventuali corsi di formazione, saranno suddivisi tra il fornitore ed il concessionario nella misura del 50% ciascuno. Eventuali inserimenti di nuovi Account Commerciali dovranno essere preventivamente concordati tra le parti”*, in quanto, come rilevato dal primo giudice, la previsione dell'obbligo per il concessionario di sostenere i costi dell'attività promozionale svolta dal promoter sarebbe incompatibile con un mero contratto di conto vendita.

L'appellante, senza specificamente contestare il ragionamento interpretativo del primo giudice, fondato essenzialmente sugli artt. 1.1 e 15.6 del contratto, al fine di qualificare quest'ultimo come contratto di conto vendita, si è limitato a richiamare, come già nel giudizio di primo grado, l'art. 14.1 del contratto, rubricato *“Riserva di proprietà”*, che dispone: *“Il prodotto resta di proprietà del fornitore sino al saldo del pagamento di tutte le forniture...”*, ma le allegazioni difensive dell'appellante non colgono nel segno, perché l'art. 14.1., come peraltro già evidenziato dal primo giudice nella sentenza impugnata, si limita a prevedere solo una riserva di proprietà, differendo l'effetto traslativo della merce dalla *Co* alla *Pt_1* [...] al momento del pagamento del prezzo, ex art. 1523 c.c. (*“nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento*

dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna", con la precisazione che il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito; cass. civ., 22.3.2006, n. 6322), fermo sempre l'obbligo di pagamento del prezzo, da cui l'acquirente non è esonerato, ma non autorizza a ritenere quanto prospettato dall'appellante, ossia che la Co fosse tenuta a riprendersi il materiale in precedenza consegnato alla Parte_1 solo perché il contratto di concessione di vendita stipulato tra le parti era cessato il 31.12.2015 e non era stato più rinnovato.

Se allora il contratto stipulato tra le parti, con durata dall'1.1.2013 al 31.12.2015 (art. 12 del contratto), è un contratto di vendita, da cui consegue l'obbligo della Pt_1 di pagare alla Co il prezzo della merce da essa acquistata e ad essa consegnata, la Pt_1 è tenuta a pagare alla Co il corrispettivo della merce acquistata indicata nelle fatture e negli ordini di acquisto indicati ed allegati al ricorso monitorio, posto che, come evidenziato dal primo giudice nella sentenza impugnata, la Parte_1 non ha mai contestato gli ordini di acquisto, anche da essa sottoscritti, né i quantitativi in essi indicati, né ha mai contestato la ricezione della merce, ma le sue contestazioni hanno riguardato solo la natura del rapporto.

E proprio perché le contestazioni dell'odierna appellante hanno riguardato solo la qualificazione del contratto, come contratto di conto vendita e non come contratto di vendita, le sue difese, secondo cui le fatture, in caso di contestazioni, non hanno valore probatorio, sono prive di pregio, atteso che – si ribadisce – l'appellante, sia in primo grado, che in grado di appello, non ha mai negato di aver ordinato e ricevuto la merce indicata negli ordini di acquisto, alle condizioni ivi riportate.

Al più, la condotta della Co, che, per quanto prospettato dalla Parte_1 avrebbe ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla rinnovazione del contratto, sebbene non avesse in animo di rinnovarlo, potrebbe dare luogo ad una ipotesi di responsabilità risarcitoria nei confronti della Co, ma non potrebbe mai paralizzare la sua domanda di pagamento della merce venduta alla Pt_1 e di cui agli ordini di acquisto e relative fatture indicati nel ricorso monitorio e ad esso allegati.

Inoltre, la Parte_1 è tenuta a pagare alla Co anche il 50% del compenso spettante al promotore Pt_5 dipendente della stessa Co, e di cui alla fattura del 29.12.2015 allegata al ricorso monitorio, pari a € 2.585,34, "per contributo spese attività promozionale del prodotto Okite svolta dal sig. Controparte_4 nel mese di dicembre 2015", in quanto tale obbligo è

espressamente previsto a dall'art. 15.5 del contratto, già citato, secondo cui le spese dei promotori avrebbero dovuto essere suddivise tra il fornitore ed il concessionario in misura del 50% ciascuno; né risulta prova che il **Pt_5** nel mese di dicembre 2015 fosse in cassa integrazione, come dedotto dall'appellante.

C.3. Con il terzo motivo di appello, la **Parte_1** ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto le sue domande riconvenzionali, quali:

a) la domanda di responsabilità aggravata dell'opposta **Co** per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

b) la domanda di rimborso delle somme versate per il promoter **Pt_5** dipendente della **Co**, per l'anno 2015;

c) la domanda di pagamento delle provvigioni sulle vendite effettuate dalla **Co** nel Lazio nel corso dell'anno 2016 al pacchetto clienti della **Parte_1** quale effetto della campagna commerciale da quest'ultima svolta;

d) la domanda di rimborso delle spese per lo stoccaggio ed il deposito dei materiali;

e) la domanda di risarcimento dei danni da violazione dell'immagine ed accaparramento di clientela.

Il motivo di appello è inammissibile in tutte le sue censure.

Si pospone alla fine l'esame della doglianza per il mancato accoglimento della domanda di condanna della **Co** ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., perché, al fine di verificare la sua fondatezza, occorre previamente regolamentare le spese del giudizio di primo grado, atteso che il presupposto per la condanna di una parte ai danni da responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è la condanna della medesima parte alle spese di lite.

C.3.1. In relazione alla doglianza per il mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese per il promoter della **Co**, **Controparte_4** l'appellante ha dedotto che aveva versato alla SIC gli importi richiesti per il promoter **Pt_5** nella prospettiva di un rapporto duraturo di commercializzazione dei cui frutti avrebbe dovuto godere anch'essa, ma ha evidenziato che l'intera attività del **Pt_5** di cui essa aveva sostenuto i costi nel corso del 2015 e che avrebbe dovuto produrre effetto per l'anno 2016, non era andata certo a suo beneficio, essendo cessato il contratto con la **Co** il 31.12.2015, per cui i relativi importi le andavano rimborsati.

La censura è inammissibile, perché il primo giudice ometteva di pronunciarsi sulla predetta domanda già proposta dalla **Parte_1** in primo grado nell'atto di opposizione a decreto

ingiuntivo, per cui la **Parte_1** avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado deducendo il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., ma non lo ha fatto, limitandosi a reiterare la domanda nell'atto di appello (cass. civ., 2.5.2018, 10406).

In ogni caso la domanda di rimborso delle spese sostenute per il promoter **Pt_5** è infondata, perché il pagamento, da parte della **Parte_1** alla **Co**, delle somme di danaro per sostenere l'attività promozionale svolta dal promoter **Pt_5** nel corso dell'anno 2015 trova la sua ragione giustificatrice nel citato art. 15.6 del contratto concluso tra la **Pt_1** e la **Co**, che pone a carico di entrambe le parti, in misura del 50%, i costi dei promoter (account commerciali).

C.3.2. La doglianza relativa al mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle provvigioni sulle vendite effettuate dalla **Co** nel Lazio nel corso dell'anno 2016 è inammissibile, perché l'appellante non ha contestato specificamente la motivazione del rigetto del primo giudice, consistente nell'assenza di uno specifico rapporto di agenzia tra le parti da provarsi per iscritto e nel fatto che la collaborazione tra le parti non dimostrava che vi fosse una pattuizione in tal senso, ma si è limitato a reiterare la domanda in appello.

C.3.3. L'ulteriore doglianza dell'appellante relativa al mancato accoglimento, in primo grado, della domanda di pagamento delle spese per il deposito e lo stoccaggio, ex art. 1781 c.c., dei materiali oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto ed offerti in restituzione alla **Co**, è anch'essa inammissibile, perché il primo giudice ometteva di pronunciarsi sulla predetta domanda già proposta dalla **Pt_1** nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui la **Pt_1** avrebbe dovuto impugnare la sentenza facendo valere il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., ma non lo ha fatto, limitandosi a reiterare la domanda nell'atto di appello (cass. civ., 2.5.2018, 10406). In ogni caso la domanda è infondata, perché il contratto stipulato tra la **Pt_1** e la **Co** è un contratto di compravendita e non prevedeva nessun diritto della **Pt_1**, concessionario ed acquirente, al pagamento in suo favore delle spese sostenute per l'alloggiamento e la conservazione dei prodotti acquistati e custoditi nei suoi magazzini, come, invece, previsto per il depositario nel contratto di deposito dall'art. 1781 c.c.

C.3.4. La doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da immagine e da accaparramento di clientela è inammissibile, perché non contesta la motivazione con la quale detta domanda era rigettata dal primo giudice, che richiamava l'art. 12 del contratto per affermare che non poteva ritenersi sussistente nessuna aspettativa di

durata del rapporto oltre il 31.12.2015 e che la rinnovazione del contratto era rimessa al nuovo incontro della volontà delle parti, ma l'appellante si è limitato a reiterare la domanda già proposta nell'atto di citazione a decreto ingiuntivo. In ogni caso, difetta anche la prova dei lamentati danni.

C.3.5. Infine, la doglianza dell'appellante *Parte_1* per il mancato accoglimento della domanda di condanna della *Co* al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., è anch'essa non meritevole di accoglimento, perché il primo giudice rigettava detta domanda con la motivazione che non ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per il suo accoglimento, stante la piena soccombenza della *Pt_1*, e tale statuizione non può che essere confermata in questa sede, in quanto l'appello è stato interamente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, ivi compresa la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese processuali, in base al principio della soccombenza.

D. Le spese processuali

Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando lo scaglione di riferimento da 26.000,01 a € 52.000,00 (individuato sulla base del valore della domanda monitoria accolta con il decreto ingiuntivo, confermato con sentenza di primo grado, di cui l'appellante, soccombente, ha chiesto la revoca; il valore della domanda monitoria non si cumula con quello delle domande riconvenzionali dell'opponente, di valore indeterminato; cfr., cass. civ., 1.8.2023, n. 23406), applicando i valori minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le altre tre fasi.

Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratori antistatario.

In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel

presente giudizio di appello proposto dalla *Parte_1* e *Parte_1* nei confronti della *Controparte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 1111/2022, pubblicata in data 11.5.2022, notificata in data 19.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 6.732,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Napoli, 15.7.2026

Il Consigliere rel. ed est.
dr.ssa Rosaria Morrone

Il Presidente
dr. Giulio Cataldi